



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-*bis* che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1 del predetto articolo 16-*bis*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 che ha modificato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui si prevede che *“una quota del 20 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale per il periodo 2017-2020 sia riconosciuta a condizione che le Regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbiano certificato in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo tra il Governo e le Regioni dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del proprio territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite e la predetta certificazione sia formalizzata tramite l'intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno”*;



CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha modificato il predetto articolo 39, comma 1, sostituendo le parole: "*per il quadriennio 2017-2020*" con le seguenti parole: "*per l'anno 2017*" e sopprimendo le parole: "*di ciascun anno*";

CONSIDERATO, pertanto, che il disposto dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applica ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo all'esercizio 2019 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari ad euro 4.876.554.000,00 per l'anno 2019;

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ha previsto all'articolo 1, comma 79, che la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, è "*incrementata di euro 500.000 per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020*" per consentire alle società di trasporto ferroviario di acquisire le "*dotazioni di primo soccorso*" atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza;

CONSIDERATO che il predetto importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato alla realizzazione delle misure di cui al comma 78, da definirsi con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e che, pertanto, lo stanziamento del Fondo a valere sul capitolo 1315 finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale è pari a euro 4.874.554.000,00 per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio 2019, è stato previsto un accantonamento di 300 milioni di euro a valere sulle dotazioni di competenza e cassa del sopracitato Fondo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1119, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, "*qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019 valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili*" e che, pertanto, le somme accantonate, una volta rese disponibili, potranno essere impegnate ed erogate entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che con la legge 1 ottobre 2019, n. 110, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019" è venuto meno il predetto accantonamento rendendo immediatamente disponibili sul "Fondo" i 300 milioni di euro sia in termini di cassa che di competenza;

VISTO l'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sulla base dei seguenti criteri:

- a) suddivisione tra le Regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del "Fondo nazionale" sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi



registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;

- b) suddivisione tra le Regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;
- c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014, in relazione ai livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal 2021, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal "Fondo nazionale" medesimo;

VISTO l'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede la riduzione della quota del fondo assegnata a ciascuna Regione come determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2 qualora *"i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere"*;

CONSIDERATO che l'articolo 21 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha rinviato all'anno 2021 l'applicazione del citato articolo 27, comma 2, lettera d);

VISTO l'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che alla lettera a) ha rinviato all'anno 2020 i criteri di riparto del "Fondo";

VISTA la successiva lettera b), che ha modificato il disposto del comma 2-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che *"Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019"*;

TENUTO CONTO che, in attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, lo stanziamento per l'anno 2018 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, era stato già ripartito con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537 del 7 dicembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2018, reg. n.1-3018, in



applicazione dei criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013;

TENUTO CONTO che il citato articolo 47, alla lettera e), ha previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 27;

CONSIDERATO pertanto che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che avrà luogo a decorrere dall'anno 2020, le risorse, in applicazione del richiamato articolo 27, comma 8, come modificato dall'articolo 47, lettera e), del decreto-legge n.124, del 26 ottobre 2019, sono ripartite con i criteri e le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2017 ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013, così come già modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri reca modifiche ai criteri di valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e che il successivo articolo 3 ha previsto che le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni a statuto ordinario, a seguito della verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi, non siano più effettuate a valere sull'anticipazione, prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, ma siano applicate con il decreto di riparto del saldo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 5, del citato decreto-legge relativo all'anno successivo a quello in cui è effettuata la citata verifica;

TENUTO CONTO che il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento in argomento sono riferiti all'anno 2017 e che i relativi dati economici e trasportistici sono stati acquisiti dall'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale nell'esercizio 2018, benché integrati e corretti nell'esercizio 2019 su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2017 è stabilito, con riferimento agli indicatori di efficientamento, che l'incremento dell'indicatore superiore al minimo previsto possa essere considerato ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati per gli anni successivi;

CONSIDERATO, altresì, che al richiamato articolo 1 è stabilito, con riferimento agli indicatori di efficientamento, che incrementi inferiori rispetto a quelli previsti, pur comportando l'applicazione della penalità per l'anno di riferimento, sono considerati negli anni successivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

VISTA l'attività istruttoria compiuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite dell'Osservatorio ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019;

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537, del 7 dicembre 2018, registrato alla Corte dei Conti



il 12 dicembre 2018 reg. n.1-3018, sono state ripartite le risorse stanziare sul “Fondo nazionale” per l’esercizio 2018 ed è stato erogato il saldo pari al 20 per cento del Fondo medesimo;

TENUTO CONTO che il decreto in argomento, su richiesta delle regioni interessate, prevede che le decurtazioni apportate alle risorse assegnate a ciascuna Regione siano rateizzate in quote annuali per otto anni a decorrere dall’anno 2018;

TENUTO CONTO che con il citato decreto, per mero errore materiale, non si è proceduto alla riduzione e all’incremento di quanto assegnato a ciascuna Regione in conseguenza delle penalità quantificate per la Regione Lazio, la Regione Basilicata ed la Regione Umbria con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 561 del 1° dicembre 2017 ed applicate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 82 del 5 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2019, reg. 1-469, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario, tenendo conto delle riduzioni e degli incrementi di cui sopra, un’anticipazione dell’80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al punto 4 dell’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pari complessivamente ad euro 3.898.668.289,20;

CONSIDERATO che le decurtazioni accertate nell’anno 2018 con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale anche ferroviario esercitati sul territorio delle Regioni a statuto ordinario nell’esercizio 2017, devono essere applicate alle Regioni interessate, come previsto all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, in sede di riparto delle risorse stanziare sul “Fondo” per l’esercizio 2019;

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 3, a decorrere dal 2017, il piano di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, tiene conto anche delle eventuali correzioni, comunicate dalle aziende di trasporto pubblico locale all’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, dei dati utilizzati l’anno precedente per la verifica degli indicatori con l’eventuale integrazione o riduzione delle risorse attribuite alle Regioni interessate;

CONSIDERATO che l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 ha previsto che *“alle Regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri, i criteri di penalizzazione di cui al presente decreto non si applicano nell’anno in cui l’evento si è verificato e nell’anno successivo, qualora si protragga lo stato di emergenza. Inoltre, per tali Regioni è sospesa per un anno l’applicazione della penalità riferita all’anno precedente”*;

CONSIDERATO, pertanto, che alle Regioni che hanno subito eventi calamitosi nell’anno 2017, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri, i criteri di penalizzazione di cui al presente decreto non si applicano;

CONSIDERATO, altresì, che è sospesa l’applicazione delle penalità riferite all’anno 2017 per le Regioni che hanno subito eventi calamitosi nell’anno 2018 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri;



CONSIDERATO che le Regioni, per le quali sarebbe prevista l'applicazione di criteri di penalizzazione per l'anno 2017 e che hanno comunicato di aver subito *“eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri”*, sono: Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Puglia e Umbria;

TENUTO CONTO che è possibile ripartire tra le Regioni a statuto ordinario le risorse stanziare sul “Fondo nazionale” per l'esercizio 2019 applicando le percentuali di riparto indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, come modificata con l'intesa sancita in Conferenza unificata, nella seduta del 5 agosto 2014, così come previsto dall'articolo 4 del medesimo provvedimento;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto la lettera *e-bis*) al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevedendo la destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo, per un ammontare complessivo pari ad euro 1.218.638,50 per l'anno 2019, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

CONSIDERATO che il livello occupazionale si è mantenuto sostanzialmente invariato per tutte le Regioni verificate;

VISTA la nota n. 7978 dell'11 novembre 2019 con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati necessari per la verifica del raggiungimento da parte delle singole Regioni degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, così come previsto dall'articolo 5 del medesimo provvedimento, nonché i dati relativi all'applicazione dell'articolo 27, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'articolo 47, lettera b), del decreto-legge n.124, del 26 ottobre 2019;

CONSIDERATO che le Regioni, nell'ambito dell'intesa in Conferenza unificata, hanno chiesto che le variazioni registrate, nell'esercizio 2018 rispetto al 2017, per ciascuna Regione, in incremento o decremento, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa siano rimodulate secondo i seguenti criteri:

- - 5% per le Regioni che presentano una variazione positiva;
- + 5% per le Regioni che presentano una variazione negativa;
- azzeramento del decremento registrato dalla Basilicata e distribuzione uniforme dello stesso tra le altre Regioni.

CONSIDERATO che in data 28 novembre 2019 è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2019 le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pari complessivamente ad euro 4.874.554.000,00, sono ripartite fra le Regioni, al netto della quota dello 0,025 per cento destinata alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 244 del 2007, secondo le percentuali indicate nella tabella 1) di seguito riportata:



tabella 1)	% di riparto	100%
ABRUZZO	2,69	131.079.613,26
BASILICATA	1,55	75.529.145,19
CALABRIA	4,28	208.557.897,68
CAMPANIA	11,07	539.424.282,09
EMILIA ROMAGNA	7,38	359.616.188,06
LAZIO	11,67	568.661.370,55
LIGURIA	4,08	198.812.201,53
LOMBARDIA	17,36	845.926.426,11
MARCHE	2,17	105.740.803,26
MOLISE	0,71	34.597.221,34
PIEMONTE	9,83	479.000.965,94
PUGLIA	8,09	394.213.409,40
TOSCANA	8,83	430.272.485,17
UMBRIA	2,03	98.918.815,96
VENETO	8,27	402.984.535,94
BANCA DATI E S.I.P		1.218.638,50
	100,00	4.874.554.000,00

Art. 2

1. Per l'anno 2019 l'impegno e l'erogazione del 20 per cento delle somme ripartite a favore delle Regioni a statuto ordinario sono effettuati, tenuto conto delle somme già impegnate ed erogate a favore di ciascuna Regione a titolo di anticipazione con il decreto interministeriale n. 82 del 5 marzo 2019, secondo le quote di seguito riportate nella tabella 2) per ciascuna Regione:

tabella 2)	% di riparto	20%	Importo decurtazione anno 2015 (F.do TPL 2016) 2 RATA	quota penalità 2 RATA redistribuita	TOTALE EROGATO
ABRUZZO	2,69	26.215.922,65		149.176,07	26.365.098,72
BASILICATA	1,55	15.105.829,04	563.705,36	85.956,47	14.628.080,15
CALABRIA	4,28	41.711.579,54		237.350,78	41.948.930,31
CAMPANIA	11,07	107.884.856,42		613.895,58	108.498.752,00



EMILIA ROMAGNA	7,38	71.923.237,61		409.263,72	72.332.501,33
LAZIO	11,67	113.732.274,11	4.244.155,87	647.169,05	110.135.287,30
LIGURIA	4,08	39.762.440,31		226.259,62	39.988.699,92
LOMBARDIA	17,36	169.185.285,22		962.712,49	170.147.997,71
MARCHE	2,17	21.148.160,65		120.339,06	21.268.499,71
MOLISE	0,71	6.919.444,27		39.373,61	6.958.817,88
PIEMONTE	9,83	95.800.193,19		545.130,40	96.345.323,59
PUGLIA	8,09	78.842.681,88		448.637,33	79.291.319,21
TOSCANA	8,83	86.054.497,03		489.674,61	86.544.171,65
UMBRIA	2,03	19.783.763,19	738.272,19	112.575,25	19.158.066,26
VENETO	8,27	80.596.907,19		458.619,37	81.055.526,56
		974.667.072,30	5.546.133,42	5.546.133,42	974.667.072,30

Art. 3

1. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 2 sono effettuati tenendo conto:

- delle penalità applicate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata con decreto Interministeriale n. 561 del 1° dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537, del 7 dicembre 2018;
- del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione, definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, e realizzati da ciascuna Regione nell'esercizio 2017, come da tabella 3) di seguito riportata:

tabella 3)	QUOTA DEL 10%	indicatori verificati						QUOTA attribuita alla Regione	Quota decurtata
		peso in %	Ricavo da traffico / (ricavo da traffico + corrispettivo)	peso in %	N° passeggeri trasportati	peso in %	Livello occupazionale		
ABRUZZO	13.263.926,72	60%	7.958.356,03	30%	3.979.178,02	10%	1.326.392,67	13.263.926,72	0,00
BASILICATA	7.642.783,06	60%		30%	2.292.834,92	10%	764.278,31	3.057.113,23	4.585.669,83
CALABRIA	21.103.942,89	60%		30%		10%	2.110.394,29	2.110.394,29	18.993.548,60
CAMPANIA	54.584.263,51	60%	32.750.558,11	30%	16.375.279,05	10%	5.458.426,35	54.584.263,51	0,00
EMILIA ROMAGNA	36.389.509,01	60%	21.833.705,40	30%	10.916.852,70	10%	3.638.950,90	36.389.509,00	0,00
LAZIO	57.542.760,18	60%		30%	17.262.828,05	10%	5.754.276,02	23.017.104,07	34.525.656,11
LIGURIA	20.117.777,34	60%	12.070.666,40	30%	6.035.333,20	10%	2.011.777,73	20.117.777,33	0,00
LOMBARDIA	85.599.170,24	60%	51.359.502,14	30%	25.679.751,07	10%	8.559.917,02	85.599.170,23	0,00



MARCHE	10.699.896,28	60%	6.419.937,77	30%		10%	1.069.989,63	7.489.927,40	3.209.968,88
MOLISE	3.500.887,72	60%	2.100.532,63	30%	1.050.266,32	10%	350.088,77	3.500.887,72	0,00
PIEMONTE	48.470.037,06	60%	29.082.022,24	30%	14.541.011,12	10%	4.847.003,71	48.470.037,07	0,00
PUGLIA	39.890.396,73	60%		30%	11.967.119,02	10%	3.989.039,67	15.956.158,69	23.934.238,04
TOSCANA	43.539.209,29	60%	26.123.525,57	30%	13.061.762,79	10%	4.353.920,93	43.539.209,29	0,00
UMBRIA	10.009.580,39	60%		30%	3.002.874,12	10%	1.000.958,04	4.003.832,16	6.005.748,23
VENETO	40.777.945,73	60%	24.466.767,44	30%	12.233.383,72	10%	4.077.794,57	40.777.945,73	0,00
	493.132.086,15		214.165.573,73		138.398.474,10		49.313.208,61	401.877.256,45	91.254.829,70

2. Le decurtazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono state calcolate con riferimento allo stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, relativo all'esercizio 2018 e sono state applicate nel presente decreto di riparto in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017.

Art. 4

1. Le decurtazioni di cui alla tabella 3) dell'articolo 3, comma 1, lettera b) non si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, alle Regioni per le quali nel 2017 si sono verificati *“eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri”*.
2. Non si applicano le “decurtazioni” in sede di riparto dello stanziamento del “Fondo nazionale” per l'esercizio 2019 alle Regioni: Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Puglia e Umbria;

Art. 5

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli precedenti il piano di riparto e di erogazione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per l'esercizio 2019 è riportato nella seguente tabella 4):

tabella 4)	%	RIPARTO DEL 100% A	RIPARTO del 80% B	RIPARTO DEL 20% C	penalità DI n.561 del 1/12/17 (2 rata)	decurtazioni sospese	RIPARTO DEL 100% erogato B+C
ABRUZZO	2,69	131.079.613,26	105.012.866,68	26.365.098,72			131.377.965,40
BASILICATA	1,55	75.529.145,19	59.945.567,26	14.628.080,15	563.705,36		74.573.647,41
CALABRIA	4,28	208.557.897,68	167.083.668,92	41.948.930,31			209.032.599,23
CAMPANIA	11,07	539.424.282,09	432.153.321,25	108.498.752,00			540.652.073,25
EMILIA ROMAGNA	7,38	359.616.188,06	288.102.214,17	72.332.501,33			360.434.715,50
LAZIO	11,67	568.661.370,55	451.332.109,63	110.135.287,30	4.244.155,87		561.467.396,93



LIGURIA	4,08	198.812.201,53	159.276.020,84	39.988.699,92			199.264.720,76
LOMBARDIA	17,36	845.926.426,11	677.703.853,38	170.147.997,71			847.851.851,09
MARCHE	2,17	105.740.803,26	84.712.981,67	21.268.499,71			105.981.481,38
MOLISE	0,71	34.597.221,34	27.717.150,69	6.958.817,88			34.675.968,57
PIEMONTE	9,83	479.000.965,94	383.745.903,15	96.345.323,59			480.091.226,74
PUGLIA	8,09	394.213.409,40	315.819.364,85	79.291.319,21			395.110.684,06
TOSCANA	8,83	430.272.485,17	344.707.662,75	86.544.171,65			431.251.834,40
UMBRIA	2,03	98.918.815,96	78.509.355,83	19.158.066,26	738.272,19		97.667.422,09
VENETO	8,27	402.984.535,94	322.846.248,13	81.055.526,56			403.901.774,69
		4.873.335.361,50	3.898.668.289,20	974.667.072,30	5.546.133,42	0,00	4.873.335.361,50
BANCA DATI E S.I.P		1.218.638,50					
Art. 1 del DPCM 26/05/2017							
		4.874.554.000,00					4.873.335.361,50

Art. 6

1. In ragione dell'incremento o decremento registrato nell'esercizio 2018, rispetto all'esercizio 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società RFI S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2018 sono di seguito riportate, in tabella 5), le variazioni di cui tenere conto nella ripartizione del Fondo per l'esercizio 2019, calcolate applicando le rimodulazioni richieste dalle Regioni, come indicate nelle premesse.





tabella 5)

A	B	C	D	E	F	G	H
canone 2017	canone 2018	Incremento /decremento	quota fondo 2018	quota fondo 2018 con incrementi e decrementi	quota fondo 2018 riparametrata in relazione al maggior costo complessivo della colonna C	quota 2018 da aggiungere a quota Fondo 2019	quota 2018 da aggiungere a quota Fondo 2019 con correttivi Regioni
ABRUZZO	9.259.451,50	1.118.277,96	132.639.267,25	133.757.545,21	133.651.400,85	1.012.133,60	959.431,57
BASILICATA	4.050.885,74	29.794,75	76.427.830,57	76.457.625,32	76.396.951,77	-30.878,80	0,00
CALABRIA	10.932.819,62	-872.724,53	211.039.428,93	210.166.704,40	209.999.924,95	-1.039.503,98	-989.624,13
CAMPANIA	39.595.475,88	-8.580.921,82	545.842.635,10	537.261.713,28	536.835.364,99	-9.007.270,11	-8.559.001,95
EMILIA ROMAGNA	37.194.252,36	7.813.639,54	363.895.090,07	371.708.729,61	371.413.757,20	7.518.667,13	7.140.638,43
LAZIO	61.650.343,92	-3.317.118,63	575.427.601,78	572.110.483,15	571.656.480,34	-3.771.121,44	-3.584.660,71
LIGURIA	22.531.069,56	-2.229.651,64	201.177.773,37	198.948.121,73	198.790.244,87	-2.387.528,50	-2.270.247,42
LOMBARDIA	97.053.415,38	-4.431.485,69	855.991.702,39	851.560.216,70	850.884.454,34	-5.107.248,05	-4.853.981,00
MARCHE	8.042.754,89	901.600,25	106.998.962,80	107.900.563,05	107.814.937,70	815.974,90	773.080,81
MOLISE	3.603.166,46	2.016.404,07	35.008.877,23	37.025.281,30	36.995.899,59	1.987.022,36	1.885.575,90
PIEMONTE	48.948.290,44	50.660.025,75	484700370,7	486.412.105,96	486.026.109,78	1.325.739,13	1257356,823
PUGLIA	11.361.571,58	1.153.591,00	398.903.967,30	400.057.558,30	399.740.089,45	836.122,15	792.220,70
TOSCANA	61.213.302,40	2.841.454,54	435.392.092,86	438.233.547,40	437.885.783,69	2.493.690,83	2.366.910,95
UMBRIA	8.960.328,53	1.829.355,78	100.095.803,91	101.925.159,69	101.844.276,17	1.748.472,26	1.658.953,30
VENETO	39.376.595,13	3.932.445,76	407.779.457,30	411.711.903,06	411.385.185,81	3.605.728,52	3.423.346,74
	463.773.723,39	3.916.396,65	4.931.320.861,50	4.935.237.258,16	4.931.320.861,50	0,00	0,00

2. Le variazioni di cui sopra potranno essere oggetto di correzione di cui si terrà conto in sede di ripartizione del “Fondo” per l’anno 2020.

Art. 7

1. In ragione delle variazioni di cui all’articolo 6 e delle assegnazioni di cui all’articolo 5 è di seguito riportata, in tabella 6), la ripartizione per l’esercizio 2019 del “Fondo Nazionale”:

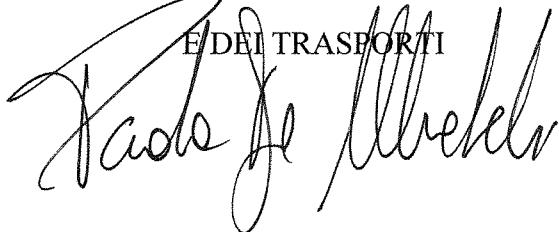
tabella 6)	%	quota per variazione canone 2018 con correttivi Regioni	riparto del 100% fondo 2019	RIPARTO 2019 compreso quote per variazione canone 2018
ABRUZZO	2,69	959.431,57	131.377.965,40	132.337.396,97
BASILICATA	1,55	0,00	74.573.647,41	74.573.647,41
CALABRIA	4,28	-989.624,13	209.032.599,23	208.042.975,10
CAMPANIA	11,1	-8.559.001,95	540.652.073,25	532.093.071,30
EMILIA ROMAGNA	7,38	7.140.638,43	360.434.715,50	367.575.353,93
LAZIO	11,7	-3.584.660,71	561.467.396,93	557.882.736,22
LIGURIA	4,08	-2.270.247,42	199.264.720,76	196.994.473,34
LOMBARDIA	17,4	-4.853.981,00	847.851.851,09	842.997.870,09
MARCHE	2,17	773.080,81	105.981.481,38	106.754.562,19
MOLISE	0,71	1.885.575,90	34.675.968,57	36.561.544,47
PIEMONTE	9,83	1.257.356,82	480.091.226,74	481.348.583,56
PUGLIA	8,09	792.220,70	395.110.684,06	395.902.904,76
TOSCANA	8,83	2.366.910,95	431.251.834,40	433.618.745,35
UMBRIA	2,03	1.658.953,30	97.667.422,09	99.326.375,39
VENETO	8,27	3.423.346,74	403.901.774,69	407.325.121,43
			4.873.335.361,50	4.873.335.361,50



2. In ragione dell'anticipazione dell'80 per cento dello stanziamento del Fondo Nazionale impegnata con D.M. n. 82 del 5 marzo 2018 sono impegnate ed erogate a favore delle singole Regioni, con successivi provvedimenti dirigenziali gli importi di seguito riportati in tabella 7):

tabella 7)	% di riparto	RIPARTO 2019 compreso quote per variazione canone 2018	anticipazione 80% D. I. n. 82 del 5/03/2019	Saldo 2019
ABRUZZO	2,69	132.337.396,97	105.012.866,68	27.324.530,29
BASILICATA	1,55	74.573.647,41	59.945.567,26	14.628.080,15
CALABRIA	4,28	208.042.975,10	167.083.668,92	40.959.306,18
CAMPANIA	11,07	532.093.071,30	432.153.321,25	99.939.750,05
EMILIA ROMAGNA	7,38	367.575.353,93	288.102.214,17	79.473.139,76
LAZIO	11,67	557.882.736,22	451.332.109,63	106.550.626,59
LIGURIA	4,08	196.994.473,34	159.276.020,84	37.718.452,50
LOMBARDIA	17,36	842.997.870,09	677.703.853,38	165.294.016,71
MARCHE	2,17	106.754.562,19	84.712.981,67	22.041.580,52
MOLISE	0,71	36.561.544,47	27.717.150,69	8.844.393,78
PIEMONTE	9,83	481.348.583,56	383.745.903,15	97.602.680,41
PUGLIA	8,09	395.902.904,76	315.819.364,85	80.083.539,91
TOSCANA	8,83	433.618.745,35	344.707.662,75	88.911.082,60
UMBRIA	2,03	99.326.375,39	78.509.355,83	20.817.019,56
VENETO	8,27	407.325.121,43	322.846.248,13	84.478.873,30
		4.873.335.361,50	3.898.668.289,20	974.667.072,30

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE




9